



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4558 DEL 31-07-2025

OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR), AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS.152/2006, RELATIVA AL PROGETTO DI "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER UN ALLEVAMENTO AVICOLO SITO NEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL MOLISE (IS) STRADA MACCHIA SNC. PROPONENTE: DGA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA. PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
STEFANIA REALE

Campobasso, 31-07-2025

IL DIRETTORE del servizio

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VA), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica Convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV - Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018 e prorogata con d.g.r. n. 74 del 24.03.2023 e successivi atti, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;
- **DGA società semplice agricola**, in qualità di Proponente, con sede legale in Bojano (CB) in Via Conte Ugone, 116., ha presentato presso la Regione Molise, in data 30.05.2023, istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, relativa al progetto di **"Richiesta di autorizzazione per un allevamento avicolo sito nel Comune di Santa Maria del Molise (IS) Strada Macchia snc"**
- il Proponente ha trasmesso all'Autorità Competente, Regione Molise, e all'ARPA Molise la documentazione in formato elettronico, descritta al comma primo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006;
- La proposta prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un ultimo capannone (il quinto) all'interno di un Centro avicolo per l'allevamento di polli da carne. A regime il Centro conterà un totale di 5 capannoni suddivisi in 2 Centri principali: Centro C (n. 2 capannoni) e Centro D (n. 3 capannoni) posti a distanza di circa 250 mt l'uno dall'altro. Con la messa in esercizio dei 5 capannoni la Ditta sarà in grado di allevare un numero di capi superiore agli 85.000, per cui è stato richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e contestualmente della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Preso atto:

- che l'istruttoria tecnica di valutazione ambientale del progetto (*allegato*), svolta dall'ARPA Molise, trasmessa con nota n. 108405 del 22.07.2025 ha evidenziato le conclusioni qui sintetizzate in ordine agli impatti, sulle matrici ambientali, esaminati e, in particolare:

a) **Emissioni in atmosfera.** non si prevedono emissioni di polveri ed inquinanti in atmosfera in grado di generare impatti sulla qualità dell'Aria. Riguardo alle emissioni odorigene, si rileva che la Ditta DGA ha reso uno Studio per la valutazione dell'impatto degli odori provenienti dall'impianto zootecnico avicolo sito nel territorio comunale di Santa Maria del Molise. Dalla lettura dell'elaborato si evince che sono rispettati i valori di accettabilità per ogni classe di stabilità, previsti dal Decreto direttoriale del MASE n. 309 del 2023, presso i ricettori sensibili individuati nello studio. Anche se esula dal campo della valutazione, in quanto materia di AIA, si ritiene congrua la frequenza di monitoraggio delle emissioni odorigene, proposta all'interno del PMC. Si ritiene opportuno che il Proponente al termine del primo anno di monitoraggio previsto dal PMC, presenti un nuovo Studio di impatto delle emissioni odorigene utilizzando come dati di input emissivi i valori di concentrazione rilevati durante le campagne di rilevamento. Relativamente alla tematica emissioni diffuse in atmosfera non si rilevano quindi, motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

b) **Produzione e gestione di rifiuti.** nelle more della corretta gestione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dichiarati e delle modalità del loro deposito temporaneo, nel caso di produzione di nuovi rifiuti, la loro gestione dovrà essere subordinata all'acquisizione delle dovute procedure AIA. Relativamente al deposito dei rifiuti si legge nell'Elaborato SIA – Rev.04, in esame, che "L'area dedicata al deposito degli imballaggi è confinata nel locale tecnico, pavimentato, di ogni capannone; nello specifico è presente un bidone identificato con il codice EER non esplicitato, il cui contenuto viene smaltito periodicamente tramite ditta autorizzata". A tal proposito, si partecipa che il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischianti/accantonati in uno stesso contenitore. Pertanto, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti durante lo stoccaggio provvisorio, i recipienti, fissi e mobili, dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe apposte su recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni, che identificano il singolo codice EER prodotto, dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

c) **Gestione acque reflue:** Le acque reflue domestiche, prodotte dai servizi igienici, vengono scaricate nelle fosse Imhoff unitamente alle acque reflue industriali. Nella nota DGA2 Prot. ARPA Molise n.17158/2023 la Ditta, in riscontro alle richieste di integrazioni della Scrivente Agenzia, precisa che "le emissioni idriche provenienti dall'attività sono ridotte al minimo: i reflui industriali provengono unicamente dal lavaggio

dei locali che ospitano gli animali allevati, la quantità stimata annuale è pari a circa 122.000 q/anno, lo smaltimento tramite ditta autorizzata sarà eseguito una volta l'anno; il sistema di collettamento in entrambi i centri avicoli, prevede una tubazione interrata che collega l'interno dei capannoni a vasche Imhoff presenti esternamente ai capannoni. In allegato si trasmette la planimetria esplicativa dei sistemi di collettamento". Pertanto, considerata anche la presenza della falda sottostante, dichiarata a circa 1,5 m di profondità dal piano di campagna, si rimanda all'AIA l'opportunità di verificare l'adeguamento dimensionale delle fosse sopra richiamate.

d) **acque meteoriche** : La Ditta dichiara che "Le acque raccolte saranno analizzate, ai fini della caratterizzazione del refluo, e smaltite tramite ditta terza autorizzata". Considerate le ridotte dimensioni dei pozzetti di raccolta - a tenuta - delle acque meteoriche di prima pioggia, la Ditta è chiamata ad effettuare un controllo degli stessi a fine evento piovoso, provvedendo immediatamente allo smaltimento del liquido in caso di riempimento. La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata in azienda.

e) **approvvigionamento idrico**: L'approvvigionamento idrico è garantito, come dichiarato dalla Ditta, unicamente dai pozzi aziendali la cui concessione è in via di rinnovo. L'avvenuta concessione del titolo dovrà essere verificata in sede di rilascio dell'AIA. . Nel ciclo di produzione l'acqua viene utilizzata, oltre che per l'abbeveraggio degli animali, anche per il raffrescamento dei locali di allevamento, tramite l'utilizzo di pannelli "cooling".

f) **lettieria e pollina**: Relativamente alla gestione della pollina e della lettiera, il Proponente dichiara che "Alla fine di ogni ciclo produttivo la lettiera e la pollina vengono ritirate da ditta terza. Le eventuali acque luride ed i colaticci provenienti dai capannoni vengono convogliati in appositi pozzi di raccolta ed asportati da ditta convenzionata e autorizzata a tale tipo di operazione". Se ne deduce, quindi, ma non vi è alcuna conferma negli elaborati progettuali, che non c'è o che comunque non verrà realizzata alcuna concimaia per l'utilizzazione agronomica. Ciò premesso, in fase di esercizio la Ditta non potrà effettuare l'utilizzazione agronomica della pollina. Inoltre, preso atto di quanto dichiarato dalla DGA, la stessa dovrà conservare la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/recupero presso l'azienda.

h) **Suolo**: per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali sulla componente "Suolo", non si prevedono impatti nella fase di cantiere in quanto nessuna opera verrà realizzata ex novo né verranno effettuate variazioni o modifiche dell'assetto impiantistico esistente. Alcuni effetti sul suolo potrebbero verificarsi nella fase di esercizio a causa della manipolazione di materie prime e rifiuti, effluenti di allevamento, etc. e della gestione delle acque di lavaggio che, pertanto, dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e DM 5046 del 25 febbraio 2016 e s.m.i. in caso di riutilizzo agronomico. Tuttavia, nella fase di esercizio, si può considerare non significativa la possibilità di contaminazione del suolo in quanto:

1. Materie prime, mangime e fattori della produzione avranno appositi stoccaggi, al riparo dagli agenti meteorici; anche nel momento di impiego non vi sarà contatto né con l'acqua piovana, né con il suolo.

2. I rifiuti e le carcasse verranno stoccati in apposite aree protette e di conseguenza, non intercetteranno le acque meteoriche e il suolo. Al momento della raccolta da parte di ditta autorizzata avverrà il carico diretto nell'automezzo senza che tali materiali vengano a contatto con il suolo.

3. A fine ciclo le lettiere verranno caricate direttamente sull'autotreno con pala meccanica per essere trasportate a ditte esterne specializzate nella gestione e riutilizzazione, tramite automezzi di proprietà delle stesse aziende destinatarie. Di conseguenza non vi è contatto di lettiera esausta con il suolo.

4. Le operazioni di scarico/carico animali avverranno utilizzando di apposite gabbie nelle quali i polli passano dal camion al portone di ingresso dei capannoni e viceversa senza che ci sia contatto tra animali e aree scoperte pavimentate o non pavimentate; questo comporta che non avvenga rilascio di deiezioni all'esterno dei capannoni;

5. La pavimentazione dei capannoni è impermeabile, pertanto non vi è il rischio di contaminazione del suolo.

6. Le operazioni di lavaggio verranno effettuate ad ogni fine ciclo e le acque di risulta saranno raccolte in apposita vasca a tenuta; non si prevede alcuna fuoriuscita di liquidi da esse. Le stesse verranno svuotate ed il loro contenuto smaltito a norma di legge.

7. Le acque di dilavamento riguardano unicamente il piazzale di manovra antistante ogni capannone; per le acque meteoriche che insistono sui piazzali di manovra, sarà realizzata una canalizzazione al fine di convogliare le acque reflue ad un pozzetto di accumulo. **In ragione di quanto sopra il livello di interferenza è da considerarsi trascurabile per tutte le azioni che interessano la tematica "Uso del suolo".**

i) **terre e rocce da scavo**: In merito alla tematica "TRS" la Ditta ha chiarito che "i lavori di sistemazione, previsti all'atto della progettazione, sono stati già realizzati in passato. In ogni caso, l'esecuzione dei lavori in oggetto non prevede la produzione di terre e rocce da scavo poiché trattasi di piazzole di manovra realizzate in calcestruzzo e materiale stabilizzato posato per la sistemazione degli ingressi carrabili.

l) **Sottosuolo ed idrogeologia**: In ragione della complessità dello scenario geologico, geomorfologico e, soprattutto, idrogeologico di riferimento e della necessità di porre in essere tutte le azioni volte alla tutela della risorsa idrica sotterranea e alla riduzione del rischio di contaminazione della matrice suolo, compreso il possibile sovrasfruttamento mediante emungimento dal pozzo presente, si ritiene necessario prescrivere le seguenti Condizioni Ambientali: - a) **Realizzazione di una campagna di misure e analisi che consentano di caratterizzare, sotto il profilo chimico-fisico suolo ed acqua (con riferimento alle tabelle del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.); Le determinazioni analitiche rappresenteranno i valori di "bianco" per le successive fasi di monitoraggio;** - b) **Monitoraggio dei parametri chimico-fisici di suolo ed acqua mediante**

campionamento e successive determinazioni di laboratorio a cadenza almeno annuale.

m) flora,vegetazione: Nonostante l'estrema vicinanza ai capannoni di formazioni naturali, tuttavia, non si prevedono interferenze dirette e/o indirette correlate all'esercizio delle attività produttive in esame. Infatti, non sono previste azioni di eliminazione di individui arbore o di porzioni di habitat boschivo (impatti diretti) né disturbi legati a eventuali impatti diretti sulle principali matrici ambientali quali Aria, Acqua e Suolo (impatti indiretti). In particolare, riguardo alla matrice Aria l'attività avicola non prevede emissioni significative di inquinanti e polveri in atmosfera tali da poter incidere anche con la vegetazione limitrofa. Per quanto riguarda, invece, le matrici Acqua e Suolo gli impatti indiretti sulla vegetazione legati alla contaminazione delle stesse sarebbero da correlare alla eventuale gestione non corretta dei reflui e delle acque meteoriche, di lavaggio etc. e/o di riutilizzo agronomico. In merito a ciò, tuttavia, si ritiene che le Condizioni Ambientali previste nella presente Relazione Istruttoria per dette matrici consentono di ipotizzare, nella misura in cui verranno correttamente applicate ed ottemperate, la non significatività anche degli impatti indiretti che per il loro tramite potrebbero esplicarsi a carico della componente "flora/vegetazione"

n) fauna: Riguardo alla Fauna, data la spiccata naturalità dell'area in cui è inserita l'attività in esame, il buono stato di conservazione delle formazioni boschive e la vicinanza all'area IBA 124 "Matese", dove si rilevano soprattutto specie di avifauna di importante valore naturalistico, si ritiene necessario prescrivere un monitoraggio faunistico di dettaglio da effettuare prima della messa in esercizio del quinto capannone. I dati oggettivi ottenuti dall'attività di monitoraggio consentiranno di conoscere nel dettaglio le specie faunistiche che frequentano l'area in esame e il reale utilizzo dell'area da parte loro. Questo aspetto è molto importante per seguire nel tempo l'evoluzione dello scenario di riferimento rispetto alla Fauna e il verificarsi di eventuali interferenze ad oggi non contemplabili quali, ad esempio, lo sviluppo e la diffusione di malattie infettive tra gli animali allevati e la Fauna selvatica, con potenziali gravi conseguenze per questa componente ambientale soprattutto in relazione alla notevole vicinanza all'area IBA.

o) rumore: sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata, e in particolare dei contenuti valutativi basati su quanto dalla Ditta dichiarato, non si evincono aspetti di criticità per la componente rumore. Ciò nondimeno, sotto il profilo degli impatti ambientali si ritiene opportuno prescrivere la seguente condizione ambientale: - **Allo scadere dei due anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e con successiva cadenza triennale il Proponente dovrà eseguire ulteriori misure fonometriche per la verifica del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 1/03/1991, dopo aver preventivamente concordato con ARPA Molise l'ubicazione dei punti di misura.**

- che relativamente al progetto, il parere rilasciato dall'ARPA Molise (*allegato*), è, dunque, positivo con prescrizioni;

Dato atto che:

- la ditta dovrà attenersi a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali dalla stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati;
- la ditta dovrà attenersi a tutto quanto stabilito nella relazione istruttoria dell'ARPA Molise, parte integrante e sostanziale del presente atto e allegata alla presente;
- per effetto dell'istruttoria svolta dall'ARPA Molise, sono associate al presente provvedimento di VIA le prescrizioni ambientali così come indicate nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale a cura dell'ARPA Molise (*Allegato*);
- la Regione Molise, in qualità di Autorità competente ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs.152/2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui sopra, secondo le modalità descritte nell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dall'art. 17 del d.lgs.104/2017. Ai sensi del comma 2 del richiamato art. 28, l'attività di verifica è effettuata avvalendosi di ARPA Molise;
- l'ARPA Molise provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 comunicando tempestivamente gli esiti all'autorità competente;
- alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali e dei monitoraggi si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti. Ogni modifica alle prescrizioni ambientali che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata da Autorità competente e ARPA Molise, quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta Regionale, con Deliberazione dell'8.2.2018, n. 30;

Visti:

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la legge regionale 10/2010;

- la D.G.R. n. 306 del 6 ottobre 2023 e successivi provvedimenti attuativi, con cui è stata adottata la nuova Direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa e sono state stabilite le modalità operative e attuative;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la d.g.r. n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'art. 27 bis comma 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 recante "Disciplina della procedura di impatto ambientale" e, in particolare, l'art. 9;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- La d.g.r. 188 del 31 maggio 2023 titolata "Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi della Presidenza della Giunta Regionale, dei Dipartimenti, della Direzione Generale per la Salute, dell'Agenzia regionale Molise lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss. mm.. nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm.e ii. – Provvedimenti"; ;
- La dgr 193 del 27.06.2025.

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante del presente provvedimento;

- 1) di acquisire la relazione istruttoria di ARPA Molise, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rilasciare, quindi, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, , GIUDIZIO FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE per l'intervento di "**Richiesta di autorizzazione per un allevamento avicolo sito nel Comune di Santa Maria del Molise (IS) Strada Macchia snc,a** quale atto endoprocedimentale all'interno del procedimento di PAUR(art. 27 nis del d. lgs. 152/2006) richiesto dalla **società agricola semplice DGA** , motivato nella relazione istruttoria tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale redatta a cura dell' ARPA Molise, dalla quale si evince che sulla base delle matrici ambientali esaminate e delle motivazioni esposte, sussistono le condizioni per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ambientali e delle misure di monitoraggio così come esplicitate nella relazione tecnica istruttoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Vanno fatte salve autorizzazioni, nulla osta, provvedimenti motivati, pareri e quant'altro relativo a vincoli e/o autorizzazioni da parte degli Enti preposti e strutture Regionali competenti in materia, non espressamente contemplate nella istruttoria tecnica dell'ARPA Molise.
- 4) di fare obbligo alla Ditta proponente, DGA società semplice agricola:
 - di ottemperare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 152/2006 alle prescrizioni ambientali e alle misure di monitoraggio, secondo quanto indicato nella relazione istruttoria ARPA, e a tutte le misure di mitigazione e buone pratiche ambientali, dalla ditta stessa esplicitate negli elaborati ambientali e di progetto depositati, nonché a tutto quanto indicato nell'istruttoria tecnica dell'ARPA Molise;
- 5) **di dare atto che il presente provvedimento di compatibilità ambientale non costituisce atto autonomo ma confluirà nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che verrà emesso, ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. successivamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto;**
- 6) **di dare atto che il presente provvedimento non costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento in oggetto ;**
- 7) di dare atto altresì che, qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle prescrizioni ambientali di cui all'art.28 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si applicherà il sistema sanzionatorio di cui all'art.29 dello stesso decreto legislativo;
- 8) di stabilire che ogni modifica delle prescrizioni ambientali nonché delle misure di monitoraggio già definite nel presente atto, che dovesse essere ritenuta necessaria prima dell'inizio dei lavori, in fase di esecuzione dei lavori o di gestione dell'attività, potrà essere valutata e concordata dall'Autorità competente con l'ARPA Molise quale organo tecnico/istruttore individuato dalla Giunta regionale con d.g.r. dell'8.2.2018 n. 30;

9) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

10) di non assoggettare il medesimo provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. di n.306/2023;

11) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web-Area tematica Ambiente di tutta la documentazione afferente al presente provvedimento, sul BURM (per oggetto) nonché nell’Albo Pretorio on line della Regione Molise;

12) di dare atto che il provvedimento conseguente al presente provvedimento istruttorio soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabile.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI -
FITOSANITARIO REGIONALE
LEONARDO GIULIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82